

COMUNE DI TORRITA DI SIENA

Provincia di Siena



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI

IL REFERENDUM POPOLARE

Art. 1

Referendum popolare

1. Ai sensi dello Statuto comunale, il referendum è indetto, su iniziativa popolare, per proporre la revoca o la modifica di singole deliberazioni già assunte o per consultare la cittadinanza su iniziative, programmi e progetti di interesse generale .

2. Con la consultazione referendaria i residenti da almeno tre anni nel Comune di Torrita di Siena che abbiano compiuto il 16° anno di età esprimono la loro volontà in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti anche dopo la loro adozione, affinché gli organi deliberativi assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza dell'orientamento prevalente della popolazione.

3. Il referendum deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale. Non può essere indetto referendum su:

- a. lo Statuto comunale ed il Regolamento del Consiglio comunale;
- b. il piano strutturale e gli strumenti urbanistici attuativi;
- c. i bilanci preventivi e consuntivi;
- d. le nomine e le designazioni;
- e. i tributi locali e le tariffe;
- f. i diritti delle minoranze etniche e religiose;
- g. le materie già sottoposte a referendum consultivo nell'ultimo quinquennio.

4. Fuori dei casi di cui al precedente comma, ove una deliberazione sia stata adottata in adempimento di disposizioni legislative statali, regionali, statutarie o regolamentari, la stessa può essere sottoposta a referendum ai soli fini della sua modifica e per i soli aspetti attinenti alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione comunale.

Art. 2

Esito del procedimento referendario e provvedimenti del Consiglio comunale

1. E' valido il referendum al quale abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

2. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco e qualora l'esito del referendum fosse favorevole ai richiedenti, il Consiglio comunale deve prenderne atto e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della consultazione referendaria.

3. Alla seduta del Consiglio comunale di cui al comma precedente partecipa, con facoltà di parola, il rappresentante del Comitato promotore del referendum.

4. Il mancato recepimento da parte del Consiglio comunale delle indicazioni approvate dai cittadini alla consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

5. Nel caso di referendum abrogativi, qualora la proposta di referendum sia stata approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, gli organi competenti non possono assumere decisioni contrastanti con essa salvo adeguata motivazione e devono nel caso ciò risulti indispensabile, provvedere con atto formale a disciplinare l'oggetto della consultazione referendaria entro 60 gg. dalla proclamazione dei risultati.

COLLEGIO DI GARANZIA

Art. 3

Ammissibilità del referendum - Competenza

1. L'ammissibilità del referendum rispetto alle norme statutarie e regolamentari ed ai principi generali dell'ordinamento è valutata dal Collegio di garanzia .
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 10, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può pronunciarsi difformemente dalla decisione del Collegio di garanzia con adeguata motivazione.

Art. 4

Nomina e durata

1. Il Collegio di Garanzia è composto dal Difensore civico, che lo presiede oltre a due membri dotati di idonea qualificazione professionale nelle materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto amministrativo, costituzionale ed all'ordinamento degli enti locali , eletti dal consiglio comunale con voto palese e con una maggioranza di due terzi dei componenti.
2. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha nominato .
- 3 Qualora uno dei componenti venga a mancare per decadenza, dimissioni od altro impedimento, il Consiglio Comunale è convocato entro i successivi 30 giorni per la sua sostituzione.

Art. 5

Funzionamento

1. Il Difensore civico convoca il Collegio di garanzia entro trenta giorni dal deposito del quesito da sottoporre a consultazione referendaria.
2. Il Collegio di garanzia si riunisce presso il Palazzo Comunale. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i membri del Collegio.
3. Il Collegio delibera a maggioranza.
4. Le riunioni non sono pubbliche e di esse è redatto processo verbale . Le funzioni di segreteria ed il supporto amministrativo al funzionamento dell'organo sono esercitate da un dipendente dell'Ufficio Elettorale comunale;
5. Ai componenti del Collegio di garanzia che non godano di indennità di funzione spetta un gettone di presenza pari a due volte quello dei Consiglieri comunali.

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI PER L'INDIZIONE DEL REFERENDUM

Art. 6 Quesito referendario

1. Il quesito referendario consiste, ai sensi dello Statuto comunale, in un'unica domanda formulata in modo breve e chiaro da non ingenerare equivoci, con la quale si richiede l'assenso o meno circa:
 - a. la revoca di un determinato atto amministrativo;
 - b. la modifica di un determinato atto amministrativo;
 - c. un'iniziativa, un programma o un progetto di interesse generale.
2. Nei casi di cui alla precedente lettera b), il quesito referendario deve individuare con precisione il contenuto della modifica.

Art. 7 Richiesta

1. La richiesta di referendum è presentata al Sindaco da un Comitato promotore composto da almeno cinquanta aventi diritto a partecipare alle consultazioni referendarie.
2. La richiesta è redatta in forma scritta e deve contenere:
 - a. le generalità dei soggetti componenti il Comitato promotore (nome, cognome, data di nascita e residenza da almeno tre anni);
 - b. il quesito referendario nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione;
 - c. una relazione sintetica sulle motivazioni che vengono poste a base della proposta.
3. La deliberazione di cui è proposta la revoca o la modifica deve essere individuata con riferimento al numero, data, oggetto e organo che l'ha adottata.
4. Qualora sia proposta la modifica di una deliberazione, il quesito referendario deve individuare esattamente la parte dispositiva di cui è proposta la modifica ed il contenuto della modifica proposta.
5. La richiesta deve altresì, individuare il rappresentante dei proponenti, destinatario delle comunicazioni di cui al presente regolamento.
6. La richiesta è sottoscritta dai cinquanta proponenti. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge.
7. Il Sindaco trasmette ai Capigruppo consiliari la richiesta di referendum, unitamente alla copia della relazione di cui al comma 2 lettera c).
8. Il Sindaco provvede a comunicare ai Capigruppo qualsiasi informazione sulle fasi ulteriori del procedimento referendario.
9. Non può essere presentata richiesta di referendum nei sei mesi antecedenti alla scadenza naturale del Consiglio comunale. Ove presentata, il Sindaco ne sospende immediatamente la procedura rinviandone l'esame durante il mandato amministrativo successivo.

Art. 8 Istruttoria

1. Il possesso da parte dei sottoscrittori di cui all'articolo precedente, dei requisiti di legge per la partecipazione al referendum è accertato dall'Ufficio elettorale del Comune entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Successivamente all'accertamento positivo, il Sindaco provvede a pubblicare la proposta di referendum nell'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e ad inoltrarla ai membri del Collegio di garanzia.
3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento, il Collegio decide in ordine all'ammissibilità della proposta e ne riferisce al Sindaco.
4. Ai fini della decisione sull'ammissibilità del referendum, il Sindaco per tramite dei competenti Uffici comunali provvede ad istruire la proposta, corredandola di tutta la documentazione necessaria.
5. Il Collegio di garanzia può chiedere agli organi e agli uffici comunali documenti ed elementi integrativi di giudizio, convocando ove necessario i responsabili degli uffici interessati. Ai componenti del Collegio di garanzia competono le prerogative dei Consiglieri comunali in ordine al diritto di accesso e di informazione per tutti gli atti inerenti il tema del quesito referendario. Il Collegio di garanzia potrà altresì avvalersi di pareri di tecnici esterni all'Amministrazione comunale.
6. L'assistenza degli uffici comunali di cui al comma precedente deve essere tempestiva in modo da consentire al Collegio di garanzia di decidere nei termini previsti.

Art. 9 Riformulazione del quesito

1. Il Collegio, ove ritenga che il referendum proposto sia ammissibile, ma che il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione ovvero non conforme ai requisiti di cui allo Statuto ed al presente regolamento, concede al Comitato promotore un termine non superiore a quindici giorni per la riformulazione del quesito. In tal caso si sospende il termine di cui al precedente art. 8, comma 3.
2. Le osservazioni formulate dal Collegio di garanzia e il termine assegnato dal medesimo sono comunicate al rappresentante dei proponenti a cura del Sindaco.
3. Ove la riformulazione non venga trasmessa al Sindaco nel termine assegnato ovvero non sia tale da superare le osservazioni di cui al comma 2, il Collegio dichiara la proposta di referendum inammissibile.

Art. 10 Provvedimenti

1. Il Sindaco provvede tempestivamente a comunicare ai Capigruppo consiliari la decisione del Collegio di garanzia. Iscrive all'Ordine del giorno della prima riunione utile successiva del Consiglio comunale, la proposta di referendum corredata dalla decisione del Collegio di garanzia affinché il Consiglio si pronuncii ai sensi dell'art. 3 comma 2.
2. Il Sindaco, preso atto del pronunciamento del Consiglio comunale, dichiara l'ammissibilità o meno della proposta referendaria. Il provvedimento è pubblicato nell'Albo pretorio del Comune e notificato al rappresentante del Comitato promotore entro dieci giorni.
3. Nel caso in cui la proposta di referendum sia ammissibile, al rappresentante dei proponenti è notificato contestualmente anche il modello tipo per la raccolta delle firme. Detta comunicazione riporterà anche il

numero minimo di firme occorrenti a convalidare il quesito che in conformità allo Statuto comunale, è di 500 soggetti che, al momento della sottoscrizione, abbiano compiuto il 16° anno di età e siano residenti da almeno tre anni nel Comune di Torrita di Siena, anche se non forniti di cittadinanza italiana.

4. Le firme di cui ai commi precedenti devono essere raccolte entro novanta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data della notificazione di cui al comma 2.

5. Il periodo previsto per la raccolta delle firme non può coincidere o sovrapporsi con quello previsto per la convocazione dei Comizi Elettorali e Referendari.

Art. 11 **Raccolta delle firme**

1. La raccolta delle firme è a cura dei soggetti proponenti il referendum.

2. Le firme devono essere autenticate a norma di legge e devono essere raccolte in appositi moduli conformi al modello tipo predisposto dall'amministrazione, nel quale sono stampati il quesito referendario e le generalità dei sottoscrittori.

3. I moduli di raccolta delle firme sono predisposti a cura dei soggetti proponenti, in modo tale da assicurare la perfetta leggibilità del quesito e degli altri elementi formali ivi rappresentati. Le firme raccolte su moduli non conformi al modello tipo ovvero che presentano cancellature o aggiunte di alcuno degli elementi formali sono nulle. I proponenti possono richiedere all'Ufficio elettorale del Comune che i moduli di raccolta siano vidimati per la conformità. In tal caso l'Ufficio provvede entro 24 ore dalla richiesta.

4. Le firme devono essere autenticate da un Notaio, Cancelliere, Segretario comunale o da impiegati comunali incaricati dal Sindaco, nonché dai Consiglieri e dagli Assessori comunali che abbiano dichiarato la loro disponibilità. Le autenticazioni effettuate dal personale comunale sono esenti da spese.

5. Quando le firme sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati o in altri idonei locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato promotore, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati.

6. Entro le ore 12 del giorno successivo alla scadenza del termine per la raccolta, i moduli contenenti le firme sono consegnati al Sindaco a cura del rappresentante del Comitato promotore. Trascorso detto termine senza che alcuna firma sia presentata, il Sindaco dispone l'estinzione del procedimento referendario con provvedimento pubblicato nell'Albo pretorio del Comune. Dello stesso è data comunicazione al rappresentante dei proponenti.

Art. 12 **Verifica delle firme**

1. Alla verifica delle firme raccolte provvede, entro quindici giorni dal termine ultimo per la loro consegna, l'Ufficio elettorale del Comune.

2. Il Sindaco, sulla base degli esiti della verifica, di cui è redatto apposito verbale, indice il referendum ovvero ne dichiara la improcedibilità per mancanza del numero minimo di sottoscrittori.

INDIZIONE DEL REFERENDUM E PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Art. 13

Effettuazione del referendum

1. Ogni anno può essere indetta un'unica votazione per lo svolgimento del referendum.
2. Il referendum comunale non può tenersi in contemporanea a consultazioni elettorali amministrative comunali, provinciali e regionali.
3. I Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, fisserà il giorno in cui si terrà la consultazione referendaria che potrà anche svolgersi in concomitanza con altre elezioni ad eccezione di quelle elencate nel comma 2, anche tenendo conto del criterio di economicità.
4. Nel caso previsto al comma 3 del presente articolo, lo spoglio delle schede votate per il referendum avverrà dopo quello delle altre consultazioni elettorali.
5. Nel fissare il giorno in cui dovrà tenersi la consultazione il Consiglio Comunale, se possibile, dovrà garantire l'accorpamento di più proposte referendarie, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 16.
6. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è affidata al Responsabile dell'Ufficio elettorale del Comune, che si avvale di tutti gli Uffici il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza degli stessi. A tale servizio è affidato il compito di reperire tutto il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 14

(Indizione del referendum)

1. Il Sindaco indice il referendum e ne informa la cittadinanza con l'affissione di appositi avvisi almeno quarantacinque giorni prima della consultazione. Della consultazione referendaria è data poi adeguata pubblicità ricorrendo anche ai mezzi di comunicazione più diffusi a livello locale.
2. Gli avvisi devono indicare:
 - a. il giorno della consultazione referendaria;
 - b. il quesito oggetto del referendum;
 - c. i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto;
 - d. il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
 - e. le procedure relative alla propaganda referendaria.
3. Il Sindaco, entro il sesto giorno precedente alla consultazione referendaria, comunica ai singoli aventi diritto al voto non forniti di cittadinanza italiana, la sede, il numero di sezione, il giorno e l'orario di votazione mediante consegna, anche a mezzo posta, di apposito avviso di convocazione.
4. Gli aventi diritto di cui al comma precedente potranno, comunque, ritirare presso gli uffici preposti copia o duplicato dell'avviso fino al giorno stesso della consultazione referendaria.

Art. 15

Propaganda per i referendum

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita nel periodo compreso tra il trentesimo ed il giorno precedente il voto.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti è consentita in appositi spazi riservati alla bisogna dal Comune tra quelli destinati alla Pubblica Affissione. Detti spazi devono essere assicurati ai singoli Gruppi consiliari ed al Comitato promotore qualora ne abbiano fatta richiesta. Le richieste devono essere presentate dal 45° al 35° giorno antecedente le consultazioni.

3. Gli oneri per l'affissione di pubblicità elettorali per il referendum comunale sono interamente a carico dell'Amministrazione comunale.

4. Alle altre forme di propaganda, per i Gruppi consiliari e per il Comitato promotore si applicano le facoltà ed i divieti previsti dalla Leggi vigenti per i Partiti politici e per i Comitati promotori dei referendum in occasione di consultazioni nazionali o amministrative.

Art. 16

Svolgimento di più referendum consultivi

1. Ogni anno può tenersi un'unica consultazione con la quale i cittadini vengono chiamati ad esprimersi su non più di tre quesiti referendari.

2. Se il Collegio di garanzia ha ritenuto ammissibili più proposte di referendum, ai fini dell'indizione della consultazione referendaria, il Sindaco dovrà tenere conto dell'ordine cronologico di consegna dei moduli contenenti il numero di firme richieste dallo Statuto. Le proposte di referendum eccedenti il numero previsto dal precedente comma, sono differite all'anno successivo.

3. In caso di più quesiti referendari, ai votanti saranno consegnate schede di colore diverso.

Art. 17

Conclusioni del procedimento per revoca, inefficacia, esaurimento degli effetti o modifica dell'atto oggetto del referendum

1. Ove, successivamente alla dichiarazione di ammissibilità e prima della votazione, qualora l'oggetto del referendum sia la revoca o la modifica di una deliberazione e la stessa sia stata integralmente revocata o sia divenuta inefficace od abbia esaurito i suoi effetti, il Sindaco ordina la conclusione del procedimento referendario, dandone comunicazione al rappresentante dei proponenti. Il provvedimento è pubblicato nell'Albo pretorio del Comune.

2. Qualora, nella fase procedimentale di cui al comma 1, intervenga la modifica della deliberazione oggetto del referendum, il Sindaco richiede al Collegio di garanzia la valutazione circa l'idoneità della modifica a superare il quesito referendario.

3. Il Collegio di garanzia nel termine massimo di cinque giorni si pronuncia circa la reale sussistenza dei motivi che superano di fatto o di diritto il quesito referendario. Il pronunciamento del Collegio di garanzia è trasmesso al Sindaco il quale, se il quesito referendario si intende superato, procede ai sensi del comma 1. In caso contrario dispone per la prosecuzione del procedimento referendario ed il quesito viene riformulato dal Collegio di garanzia unitamente ai promotori, tenuto conto della modifica intervenuta.

Art. 18

Esclusione del referendum

1. Nel caso di scioglimento del Consiglio comunale le procedure referendarie in corso restano sospese e vengono riprese su richiesta di almeno la metà dei 50 soggetti proponenti, decorsi sei mesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio medesimo

Art. 19

Compilazione delle liste degli aventi diritto al voto

1. L'Ufficio anagrafe trasmette all'Ufficio elettorale almeno trenta giorni prima della data fissata per la votazione l'elenco nominativo dei soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, residenti nel Comune di Torrita di Siena da almeno tre anni alla data di indizione del referendum.
2. L'Ufficio elettorale, sulla base degli elenchi di cui al comma 1, compila in triplice copia ed in ordine alfabetico le liste dei soggetti aventi diritto al voto. Il responsabile dell'Ufficio entro quindicesimo giorno antecedente la votazione, provvederà altresì a stabilire – ai sensi e per gli effetti dei commi 1° e 5° dell'art. 2 – il numero degli elettori aventi diritto al voto, mediante propria determinazione da pubblicare all'Albo Pretorio e da comunicare al Sindaco ed al rappresentante del Comitato promotore.

Art. 20

Costituzione dei seggi per il referendum

1. La Commissione elettorale comunale, a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, può stabilire un numero di sezioni diverso da quello prescritto per le consultazioni elettorali politiche o amministrative, secondo un razionale criterio di accorpamento. Le sezioni devono comunque essere dislocate in modo omogeneo nell'intero territorio comunale.
2. Ciascun seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno assume le funzioni di Vice Presidente ed un altro di Segretario.
Almeno venti giorni prima della data fissata per il referendum, la Commissione Elettorale Comunale procede:
 - alla nomina dei presidenti di seggio attingendo all'albo costituito nei modi e nei termini previsti dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 e succ. modifiche ed integrazioni ;
 - alla nomina degli scrutatori nei modi e termini previsti dalla legge 8 marzo 1989, n. 95 e succ. modifiche ed integrazioni.
3. L'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico di Presidente o scrutatore deve essere immediatamente comunicata al Sindaco, che provvede alla surroga.
4. Il seggio è insediato non oltre le ore 6 del giorno della consultazione. Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8,00.
5. Qualora, al momento dell'insediamento del seggio, si verifichi l'assenza di uno scrutatore, il presidente della sezione, sentito l'Ufficio elettorale del Comune, può provvedere direttamente alla nomina, come scrutatore, di altra persona presente presso il seggio ed avente diritto al voto.
6. Qualora il referendum comunale dovesse tenersi contemporaneamente ad altre consultazioni elettorali, le sezioni elettorali ed i componenti dei seggi coincideranno con quelli previsti per le altre votazioni.
7. La Giunta comunale stabilisce di volta in volta il compenso dovuto al Presidente di seggio e ai due scrutatori.

Art. 21

Predisposizione delle istruzioni

1. L'Ufficio Elettorale predispone apposite istruzioni da distribuire ai presidenti di seggio, contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti nel procedimento referendario.
2. Le istruzioni devono riportare, oltre alle norme del presente regolamento, l'ulteriore disciplina applicabile al procedimento referendario.

Art. 22

Consegna delle liste agli Uffici di sezione e pubblicazione

1. Due copie della lista di sezione devono essere consegnate insieme a tutto l'altro materiale per il referendum al presidente dell'Ufficio di sezione, all'atto dell'insediamento.
2. Il giorno della consultazione referendaria, una copia della lista di sezione deve essere, altresì, affissa all'interno della sezione, affinché ogni cittadino possa verificare la propria inclusione nella stessa.

Art. 23

Designazione dei rappresentanti dei proponenti e dei partiti

1. I proponenti del referendum ed i Capigruppo dei gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale possono con dichiarazione in carta libera, autenticata ai sensi di legge, designare presso ciascun seggio un proprio rappresentante per assistere alle operazioni di voto e allo scrutinio.
2. L'atto di designazione è presentato dagli interessati ai Presidenti degli Uffici di sezione, prima dell'inizio delle operazioni di voto, il giorno stesso della consultazione.

Art. 24

Votazione, scrutinio, verbale

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. Nella scheda è indicato il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto e sono riportati due rettangoli con all'interno le dizioni SI e NO.
3. All'elettore sono consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte alla consultazione.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta.
5. A conclusione delle operazioni di voto viene effettuato lo scrutinio delle schede. Delle operazioni di voto e dello scrutinio è redatto apposito verbale.

Art. 25

Verifica dei verbali e proclamazione del risultato

1. I verbali delle operazioni di voto e degli scrutini, completi delle schede scrutinate, sono immediatamente trasmessi a cura del Presidente di seggio all'Ufficio elettorale del Comune.
2. L'Ufficio elettorale provvede alle verifiche del caso e alla proclamazione del risultato del referendum, redigendo apposito verbale. Il verbale è immediatamente trasmesso al Sindaco.
3. Alle operazioni di verifica possono assistere un rappresentante dei promotori e di ogni gruppo consiliare presente in Consiglio comunale.
4. Sulla base del verbale di cui al comma 2, il Sindaco provvede a dare comunicazione dell'esito referendario al rappresentante del Comitato promotore del referendum ed alla cittadinanza.
Da detta comunicazione ufficiale, decorre il termine previsto per la discussione in Consiglio comunale del risultato referendario.

Art. 26
Reclami

1. In ordine ad eventuali proteste e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati, entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, da cittadini partecipanti alle votazioni, decide l il Collegio di garanzia.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27
Esito del referendum e informazione ai cittadini

1. Sull'esito della consultazione referendaria e sulle deliberazioni del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 2, la cittadinanza deve essere adeguatamente informata anche tramite comunicazioni a mezzo stampa e affissioni .

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum viene notificata entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato promotore.

Art. 28
Divieto di sottoporre a referendum quesiti già posti

1. E' vietato proporre analoga richiesta di consultazione referendaria prima che siano trascorsi cinque anni. Il Sindaco, sentito il Collegio di Garanzia, provvede a dichiarare improcedibile la richiesta di referendum.

2. Nel solo caso in cui il procedimento referendario si sia concluso per mancato raggiungimento del numero di firme previsto dallo Statuto, il divieto di cui al comma 1 è limitato a due anni.

Art. 29
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme dei Referendum nazionali in quanto compatibili.

2. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio può apportare al regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive.

Art. 30
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in data eseprite le procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio.